ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5546 del 24/10/2023

Oggetto "DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA VERONI PROSCIUTTI

SRL PER LO STABILIMENTO DI LANGHIRANO, VIA FANTI D'ITALIA N. 69 - MODIFICA SOSTANZIALE

DI AUA - PRATICA SUAP 155/2023"

Proposta n. PDET-AMB-2023-5751 del 24/10/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;



- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale"
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005:
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

 l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;



PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015 alla Società Veroni Prosciutti S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Langhirano, Via Fanti d'Italia n. 69, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 11734 del 30/05/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/95085 del 31/05/2023, presentata dalla Società Veroni Prosciutti S.r.l. nella persona del Sig. Guido Veroni in qualità di Legale Rappresentante e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano, Via Fanti d'Italia n. 69, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
 447 per cui la Ditta ha fornito valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica;



- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi";
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/112459 del 28/06/2023:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 15640 del 17/07/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/124520 del 18/07/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot.
 n. 49592 del 19/07/2023, acquisito a prot. Arpae PG/2023/125913 del 19/07/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta trasmessa dal SUAP prot. n. 15964 del 20/07/2023 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2023/126955 del 21/07/2023;
- il parere espresso da IRETI SpA con nota prot. n. 9844 del 26/07/2023 ed acquisito a prot. Arpae PG/2023/130409 del 27/07/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere del Comune di Langhirano espresso in merito alla matrice scarichi idrici ed impatto acustico prot. n. 22096 del 20/10/2023 comprensivo di nulla osta di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Langhirano n. 15979 del 21/07/2023 (prot. Arpae PG/2023/180272 del 24/10/2023), acquisito a prot. Arpae PG/2023/178871 del 20/10/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'AUA vigente;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;



- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adequatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine
 "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del Lgs 152/06 s.m.i..

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015, a favore della Società Veroni Prosciutti S.r.l. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano, Via Fanti d'Italia n. 69, relativamente all'esercizio dell'attività di "confezionamento salumi", per i titoli abilitativi sotto elencati:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;



<u>INTEGRANDO</u>, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015:

<u>per gli scarichi idrici</u>: (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."),

□ di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 22096 del 20/10/2023 e nel parere espresso da IRETI SpA con nota prot. n. 9844 del 26/07/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore: (titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 22096 del 20/10/2023, comprensivo di nulla osta di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Langhirano n. 15979 del 21/07/2023 e nel parere di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 49592 del 19/07/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella



Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1: "Caldaia a metano (pot. 322 kW)"

(emissione autorizzata)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E2: "lava bacinelle"

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E3: "lavaggio prosciutti stagionati"

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E4: "lavaggio telai"

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Per gli impianti afferenti all'emissione E1 "Caldaia a metano (pot. 322 kW)", il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale			
Ragione sociale:	Veroni Prosciutti S.r.I.		
Partita IVA/Codice fiscale:	00238750343		
Sede legale:	Via Fanti d'Italia n. 69, Comune Di Langhirano		
Gestore:	Guido Veroni		
Sede locale impianti:	Via Fanti d'Italia n. 69, Comune Di Langhirano		
Coordinate UTM X:			
Coordinate UTM Y:			
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Stagionatura prosciutti		
Settore attività CRIAER:	4.1		
Indicatori di attività			
Indicatore 1:	Prodotto finito		
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1250 t/anno		
Indicatore 2:	Gas metano		
Parametri di esercizio			
Giorni/anno funzionamento:	250		
Altezza media sbocco emissione:	11,8 m		
Temperatura media emissioni:	350 K		
Flussi emissivi annuali			



Monossido di Carbonio (CO)	1326 Kg/anno
Ossidi di azoto (NOx)	331 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂)	198900 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate:
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici
 e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità
 prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di
 riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):



Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo



I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto:

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare



devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione



fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...";

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 39669 del 08/06/2015 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Appennino Parma Est con Provvedimento unico conclusivo prot. n. 8829 del 11/06/2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.



Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e IRETI SpA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023/21889

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.



11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del




punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6
 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

 $B = 180 \div 230 \text{ mm}$

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo		
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1





Tel. 0521351111 – Fax 0521858240 Cod. Fisc. e

Langhirano, lì 17/07/2023

ARPAE SAC - Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in

Atmosfera"

Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Pratica SUAP 155/2023 del 10/05/2023 – DITTA VERONI PROSCIUTTI SRL, VIA FANTI D'ITALIA N.69, 43013 LANGHIRANO (PR) Ubicazione intervento VIA FANTI D'ITALIA N.69, 43013 LANGHIRANO (PR)

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del Comune di Langhirano Arch. Benedetta Enili (File firmato digitalmente)



Allegato 2



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0049592

DATA: 19/07/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0011734/2023 - TRASMISSIONE PRATICA SUAP N.

155/2023 DEL 10/05/2023 DITTA VERONI PROSCIUTTI S.R.L.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi Nicole Avanzini

CLASSIFICAZIONI:

• [04-02-01]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0049592_2023_Lettera_firmata.pdf: Avanzini Nicole; Reverberi Lucia 8DAEFE4B5BD52437520FD7A631C191A5

E8052A05FE4D52B10C0908D9C74EE7AD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Comune Di Langhirano - Comune Di Langhirano protocollo@postacert.comune. langhirano.pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione Ambiente energia Emilia Romagna) PARMA aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0011734/2023 - TRASMISSIONE PRATICA SUAP N. 155/2023 DEL 10/05/2023 DITTA VERONI PROSCIUTTI S.R.L.

In riferimento alla domanda di AUA pervenuta allo scrivente Servizio, da parte dell'azienda Veroni Prosciutti s.r.l., sita in Langhirano (PR), via Fanti d'Italia 69, nostro protocollo n. 37358, e presa in esame la documentazione allegata siamo a richiedere:

- Il ciclo produttivo prevede la lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi;
- La richiesta riguarda l'introduzione di un punto emissivo E4 aspirazione lavaggio telai e un punto di scarico S1 di tipo industriale, il quale recapita in rete fognaria e presenta tre vasche di de grassazione.
- preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Langhirano

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti,

Il tecnico incaricato Avanzini Nicole



Il responsabile del Nucleo Ambiente SISP Reverberi Lucia

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi Nicole Avanzini

Responsabile procedimento: Nicole Avanzini

Allegato 3



Parma 26/07/2023

Spett.le SUAP Comune di Langhirano protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di LANGHIRANO Servizio Ufficio Ambiente protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT009844-2023-P

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT020033-2023 del 30/05/2023 RT027300-2023 del 20/07/2023

Vs. rif.: Suap 155/2023

Pc Spett.le

ARPAE SAC Parma aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Veroni Prosciutti SrI - LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo agli scarichi S1 ed S2 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica sostanziale di AUA per ampliamento dello stabilimento.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it .

> SERVIZIO IDRICO Ing. Marco Fiorini

> > Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A 43123 Parma F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 Piacenza F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30 42123 **Reggio Emilia** F0522 286246

Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.

Società a Socio unico Società partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it ireti.it T010 5586664

16138 **Genova** F010 5586284 Strada Pianezza 272/A 10151 **Torino**

F011 0703539

Via Piacenza 54

Via Schiantapetto 21 17100 **Savona** F019 84017220

Registro imprese di Genova, REA: GE-481595 (CCIAA GE)

IRETI S.p.A.



Protocollo RT009844-2023-P del 26/07/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT020033-2023 del 30/05/2023 RT027300-2023 del 20/07/2023

Vs. rif.: Suap 155/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Veroni Prosciutti Srl.

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Veroni Prosciutti Srl con sede legale in Langhirano - Via Fanti d'Italia n. 69, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via Fanti d'Italia n. 69;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato":
- II D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova, C.F. 01791490343 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v. REA: GE-481595 (CCIAA GE) Società a Socio unico Società partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it ireti.it T010 5586664

Via Piacenza 54 16138 **Genova** F010 5586284

Strada Pianezza 272/A 10151 **Torino** F011 0703539

Via Schiantapetto 21 17100 **Savona** F019 84017220 Strada S.Margherita 6/A 43123 **Parma** F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 **Piacenza** F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30 42123 **Reggio Emilia** F0522 286246



- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI E SALUMI corrispondente all'attività di **Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- che lo scarico S1 in oggetto risulta costituito da acque meteoriche, dei servizi igienici, di raffreddamento, di contro lavaggio resine addolcitore e di lavaggio locali ed attrezzature, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che lo scarico S2 in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature e di lavaggio prosciutti, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue degli scarichi S1 ed S2 prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Degrassatura;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A 43123 **Parma** F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 **Piacenza** F0523 615297

Via Piacenza, 54 – 16138 Genova Registro imprese di Genova, C.E. 01701490343

IRETI S.p.A.

Sede legale:

C.F. 01791490343 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v. REA: GE-481595 (CCIAA GE) Società a Socio unico Società partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it ireti.it T010 5586664

Strada Pianezza 272/A 10151 **Torino** F011 0703539

Via Piacenza 54

16138 Genova

F010 5586284

Via Schiantapetto 21 17100 **Savona** F019 84017220 Via Nubi di Magellano 30 42123 **Reggio Emilia** F0522 286246



- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume complessivo S1 e S2 giornaliero massimo scaricabile è fissato in 38 mc.
- 11) Il volume complessivo S1 e S2 annuo massimo scaricabile è fissato in 9000 mc.
- 12)Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD ₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

13)Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al nº 0521/248946. indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

> SERVIZIO IDRICO Ing. Marco Fiorini

> > Scarichi Industriali Emilia

43123 Parma

F0521 248262

17100 **Savona** F019 84017220


Strada S.Margherita 6/A

Allegato 4



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013



Tel. 0521351111 – Fax 0521858240 Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot.

Langhirano, lì 20 Ottobre 2023

Allo S.U.A.P. Comune di Langhirano LANGHIRANO

e, p.c Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aoopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP: 155/2023/SUAP del 10/05/2023

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "scarichi idrici", "impatto acustico"

Modifica di autorizzazione unica ambientale per attività di lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi - Ditta **VERONI PROSCIUTTI SRL** posta in Langhirano, Via Fanti

d'Italia, 69

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri per modifica di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP il 10/05/2023, relativa alla Ditta VERONI PROSCIUTTI S.R.L., con stabilimento in Langhirano – Via Fanti d'Italia, 69;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA Data: 20/10/2023 12:35:24 PG/2023/0178871

 che l'insediamento svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi, corrispondente alla attività di "produzione salumi crudi" e che lo scarico è classificato come ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta "VERONI PROSCIUTTI S.R.L.", derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Via Fanti d'Italia, 69 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, del 26/07/2023 protocollo RT009844-2023-P (registrato al protocollo del Comune di Langhirano in data 27/07/2023 prot. n°16.362);

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Parma di ARPAE n. PG/2023/116029 del 04/07/2023 Sinadoc 26815/2023, pervenuto il 21/07/2023, prot. n°15.979.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)

Documento firmato digitalmente

Tel. (0521)351111 - Fax (0521)858240 Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

LANGHIRANO, 23/10/2023

Prot. (pec interna)

Spett.le
ARPAE SAC DI PARMA
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Rif.SUAP. N. 155/2023 del 10/05/2023 – Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta "VERONI PROSCIUTTI S.R.L." - sita in Langhirano (PR), Via Fanti D'Italia n.69

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni al **SUAP del Comune di Langhirano**: PRATICA N°**155/2023** del **10/05/2023**

Oggetto: ISTANZA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SUAP N. 121-2015 PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI E SALUMI.

Richiedente: DITTA VERONI PROSCIUTTI S.R.L., VIA FANTI D'ITALIA N.69, 43013 LANGHIRANO (PR)

Luogo dei Lavori: VIA FANTI D'ITALIA N.69, 43013 LANGHIRANO, PR

Tecnico Progettista: CONSULENTE AMBIENTALE – MAIAVACCHI MARCELLO

Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di LANGHIRANO in data 10/05/2023,

con prot.n. 10069

Trasmissione pareri

Vista l'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 10/05/2023 prot.10069, vista la nota di ARPAE SAC di richiesta pareri del 23/08/2023 prot.n.143806, acquisita dal Suap al prot.n.18130 del 23/08/2023), si allegano i seguenti pareri di competenza:

- Parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica espresso dal SUE, trasmesso ad Arpae SAC in data 17/07/2023 prot.n.15640;
- Parere favorevole di Asl PG0049592/2023 del 19/07/2022, (acquisito dal Suap prot.n.15929 del 20/07/2023);
- Parere favorevole di Arpae Servizio Territoriale di Parma 126719/2023 relativo alla matrice rumore del 20/07/2023, (acquisito dal Suap prot.n.15979 del 21/07/2023);
- Parere favorevole di Ireti RT009844-2023-P del 20/07/2023, (acquisito dal Suap prot.n.16362 del 27/07/2023);
- Parere di conformità matrici "scarichi idrici" ed "impatto acustico" emesso dal Comune di Langhirano in data 20/10/2023 prot.n.22096;

Si resta in attesa dell'adozione dell'atto finale di Arpae Sac, ai fini dell'espressione del provvedimento finale del Suap;

Gli uffici restano comunque a disposizione per eventuali chiarimenti: 0521-351221 (Arch. Pamela Groppi) p.groppi@comune.langhirano.pr.it

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SPORTELLO UNICO IMPRESE DI LANGHIRANO

(Enili Arch Benedetta)





rif. prot. Arpae PG/2023/116029 del 04/07/2023 Sinadoc 26815/2023

Inviato con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico Settore Uso e Assetto del Territorio

c.a. Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Michele Giordano

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

OGGETTO: Rif SUAP 155/2023 del 10/05/2023 -- Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale ditta "VERONI PROSCIUTTI Srl", sita in Langhirano (PR) via Fanti d'Italia n. 69.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo 14582 del 03/07/2023, acquisita da questi Uffici con prot. Arpae PG/2023/116029 del 04/07/2023.

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447; La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15; La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465; La classificazione acustica del Comune di Langhirano

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatte in maggio 2023 dallo studio "alfa solutions", a firma del tecnico competente in acustica P.I. Gianluca

Mainardi, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest Via Spalato, 2 | CAP 43125| tel +39 0521/976111 | | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it



trattasi attività di lavorazione e stagionatura salumi;

l'attività è attiva solo durante il periodo di riferimento Diurno, mentre gli impianto sono attivi per 24 h;

la modifica oggetto del presente parere consiste nello spostamento del punto emissivo E3 della lavaprosciutti e l'inserimento di nuova lavatelai;

nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il contributo acustico generato dall'attività e dagli impianti esistenti e valutato previsionalmente la configurazione futura;

la ditta è inserita in classe V^{\wedge} "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come gran parte del contesto limitrofo;

il limitrofo ricettore(edificio residenziale) è inserito in classe V^;

ai fini della valutazione del rumore residuo sono stati considerati i valori acquisiti da una precedente indagine acustica, considerati ancora validi dal T.C.A.;

nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica El. Naz n. 5107 – R.R.-RER/00060

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Roberto Marchignoli

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.